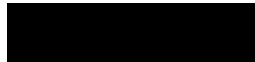




TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

FALLIMENTARE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 11/2023



PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

CURATORE: DOTT. MARIO PAVONE

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA MARTA SODANO

COMITATO DEI CREDITORI: NON COSTITUITO

Il sottoscritto Dott. Mario PAVONE, codice fiscale PVNMRA64P08B860C, con studio in Caserta, via Roma, 90, PEC mario.pavone@commercialisticaserta.it, nominato Curatore della procedura indicata in epigrafe con sentenza n. 13 del 13/04/2023,

PREMESSO

- che non è stato costituito il Comitato dei Creditori per le seguenti ragioni: nessun creditore ha manifestato la propria disponibilità a rivestire tale carica;
- che non è stato possibile rispettare il termine di legge per il deposito del presente programma per l'accertamento delle ipotizzate azioni di responsabilità ex art. 255 CCII nei confronti dell'Amministratore Unico della Società [REDACTED] e di estensione della procedura concorsuale ex art. 256 CCII alla Società [REDACTED];

INDICE: 1. Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa: esercizio provvisorio e affitto di azienda; 2. Cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; 3. Liquidazione dei beni; 3.1 Beni immobili; 3.2 Beni mobili; 3.3 Crediti, azioni revocatorie e partecipazioni; 4. Azioni giudiziali; 4.1 Riscossione dei crediti; 4.2 Azioni giudiziali di qualunque natura; 5. Esiti delle liquidazioni già compiute; 6. *Derelictio*; 7. Termine di inizio e di presumibile completamento dell'attività di liquidazione; 8. Segretazione

1. Atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa: esercizio provvisorio e affitto di azienda;

Il sottoscritto Curatore riferisce che non sono stati ravvisati, né si ravvisano i presupposti per l'esercizio provvisorio per le seguenti ragioni: La Società [REDACTED] è INATTIVA dal 2018.

2. Cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

Lo scrivente non ritiene possibile proporre la cessione in blocco dell'azienda in quanto non esiste più l'azienda, avendo cessato ogni attività presumibilmente a fine 2017.

3. Liquidazione dei beni:

Di seguito vengono indicati i beni appresi alla massa con le relative modalità di liquidazione.

3.1 BENI IMMOBILI

Non esistono beni immobili di proprietà della Società [REDACTED]

3.2 BENI MOBILI

Autocarro FIAT DUCATO 250D tg. EH996MH, con cassone aperto, anno di immatricolazione 2011, a gasolio, km. percorsi 282.000, in cattive condizioni d'uso, **valore presumibile € 9.000,00;**

Autovettura BMW 520D tg. ET038FA anno di immatricolazione 2011, a gasolio, km. percorsi oltre 200.000, in cattive condizioni d'uso, **non marciante, valore presumibile € 4.000,00.**

Entrambi i beni sono stati acquisiti al patrimonio della procedura.

La vendita dovrà avvenire con tipologia di Asta competitiva Asincrona Telematica (Gestore della vendita telematica "Aste Giudiziarie in Linea spa").

Le spese di pubblicità dovranno essere ridotte al minimo: pubblicazione sul P.V.P. e su astegiudiziarie.it.

Altri beni mobili costituiti da macchinari e attrezzature, a dire del Legale Rappresentante, "sono state dismesse a ferro vecchio".

3.3 CREDITI E PARTECIPAZIONI

Crediti vs. clienti

La contabilità della Società non è stata messa a disposizione del Curatore. Unico elemento a disposizione è stato l'Elenco Clienti al 31.12.2015, che riporta i seguenti crediti nei confronti dei Clienti:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tali dati, riferiti ad una data molto lontana (oltre 8 anni prima della liquidazione giudiziale), non possono essere ritenuti attendibili.

Ciò nonostante, lo scrivente Curatore ha provveduto ad inviare ai clienti ancora reperibili (il [REDACTED] risultano cessate) richiesta di rimessa del debito.

Soltanto la Società [REDACTED] ha riscontrato la richiesta, documentando l'avvenuta compensazione di reciproche poste a credito ed a debito avvenuta nel dicembre 2015, con il pagamento a mezzo bonifico del 12.01.2016 della differenza a credito della [REDACTED] per € 2.865,26.

Un'eventuale azione da proporre unicamente nei confronti della Società [REDACTED] è ostacolata sia dall'inattendibilità del dato contabile sia dalla presumibile insolvenza della medesima che risulta non avere proprietà immobiliari e non depositare al Registro delle imprese i bilanci dal lontano 2015.

Banche

La Società [REDACTED] era intestataria di conto corrente bancario presso la filiale di Cellole della Credit Agricole Italia Spa e dall'esame delle movimentazioni non si rinvenivano rimesse potenzialmente revocabili in quanto le più recenti registrazioni relative ad importi a credito del correntista risalgono ad ottobre 2019. Da tale data il conto corrente è rimasto sostanzialmente inattivo ed ha registrato unicamente l'addebito delle competenze bancarie periodiche. È stato estinto in data 20.04.2022 dalla banca per passaggio a sofferenza del saldo a debito di € 1.604,97.

4. Azioni giudiziali:

4.1 Riscossione dei crediti;

Per quanto sopra esposto, da una attenta disamina non sono emerse posizioni creditorie per le quali sia possibile intraprendere un'azione di recupero fruttuosa.

4.2 Azioni giudiziali di qualunque natura;

Lo scrivente Curatore, nella considerazione che:

- 1) il dissesto era iniziato a partire dal 2015 e che la prosecuzione dell'attività aziendale negli anni 2016 e 2017 aveva causato un forte indebitamento della Società soprattutto nei confronti dell'Erario e degli Enti Previdenziali e ingenti perdite d'esercizio, € 31.018,00 nel 2016 e € 63.975,00 nel 2017;
- 2) nonostante il fatturato fosse notevolmente calato per la perdita di contratti di lavoro (ricavi € 51.750,00 nel 2017 contro € 194.779,00 del 2014), la Società continuava ad indebitarsi pagando mensilmente gli stipendi ai 5 operai assunti ([REDACTED]), le rate di mutuo Credit Agricole di € 907,96 e di € 42,56, la rata del finanziamento COMPASS di € 490,80, le rate dei finanziamenti FCA BANK di € 374,26 e € 242,57 e la rata di finanziamento LEASYS Spa di € 1.202,81, avanzava ipotesi di **proposizione di azione di responsabilità ex art. 255 CCII nei confronti dell'Amministratore Unico della Società** [REDACTED].

Siccome, poi, quando era iniziata la crisi aziendale, [REDACTED], legale Rappresentante della [REDACTED], **aveva costituito** (assumendo una partecipazione del 33%) **in data 20.11.2015 con** [REDACTED] (figlia del cugino [REDACTED] del Socio della [REDACTED]) e [REDACTED], avente lo stesso oggetto sociale di realizzazione, gestione e manutenzione impianti sportivi e stessa localizzazione (unità locale in CELLOLE) della Società [REDACTED] e che dalle movimentazioni del conto corrente n. 56620326 intestato alla [REDACTED] presso la filiale di Cellole del Credit Agricole era emerso che la [REDACTED] S.r.l. in virtù di un rapporto commerciale stabile e continuativo con la [REDACTED] effettuava in favore di quest'ultima bonifici a pagamento di fatture emesse dalla [REDACTED] per distacco operai.

Ed ancora, che in data 13.10.2020 [REDACTED], **socio e Amministratore della** [REDACTED] aveva ceduto la propria quota di partecipazione a [REDACTED] ed era **stato assunto quale dipendente della Società** [REDACTED] **fino al 31.08.2022**. Il 14 aprile 2022, [REDACTED] aveva ceduto l'autocarro FIAT DUCATO 35 tg. EF046KM alla società [REDACTED]

Nella presunzione che la Società [REDACTED] **avesse di fatto "continuato" l'attività aziendale della Società** [REDACTED] **mentre quest'ultima era stata abbandonata e lasciata indebitare negli anni 2016 e 2017,**

lo scrivente Curatore avanzava ipotesi di **estensione della procedura concorsuale ex art. 256 CCII alla Società** [REDACTED]

La S.V. Ill.ma invitava il Curatore ad *“acquisire il parere di un professionista esperto in materia societaria e di crisi di impresa al fine di individuare azioni da esperire e la proficuità delle stesse sul piano patrimoniale”*.

Lo scrivente conferiva in data 10.04.2024 incarico professionale all'**Avv.to Augusto IMONDI** con studio in Caserta alla Via turati, 55, il quale in data **28.02.2025** trasmetteva il proprio parere, con il quale ha concluso che *“non ricorrano le condizioni di una società di fatto tra* [REDACTED]

[REDACTED] n quanto le compagini sono disomogenee, le sedi legali ed operative non coincidono, gli oggetti sociali delle due società non sono perfettamente coincidenti, non v'è prova dello svolgimento di attività o affari comuni, di costituzione di fondi comuni formati dai soci, di ripartizioni di utili tra i soci, della esteriorizzazione nei confronti dei terzi del vincolo sociale che abbia indotto affidamento. Peraltro, è lecito presumere che l'estensione del fallimento [REDACTED] possa non comportare alcun vantaggio per i creditori della prima, posto che la seconda sembrerebbe incapiente: ultimo bilancio depositato relativo al 2021”.

Per quanto riguarda la **proposizione di azione di responsabilità ex art. 255 CCII nei confronti dell'Amministratore Unico della Società** [REDACTED], l'Avv.to IMONDI ha concluso che *“l'Amministratore risponde nei confronti dei creditori sociali per l'aggravamento del passivo provocato con decorrenza dal 1.01.2016 sino alla data di apertura della procedura concorsuale e che il danno, qualora manchino le scritture contabili può essere liquidato in misura della differenza tra attivo (€ 13.000,00) e passivo (€ 350.000,00) accertati nella procedura”*.

Circa, poi, la solvibilità di [REDACTED] occorre evidenziare che il medesimo è stato dipendente della Società [REDACTED] fino al 30.08.2022, oggi è titolare della ditta individuale [REDACTED] e risulta **proprietario di appartamento e box in Sessa Aurunca** al Parco Leopardi al [REDACTED] **oggetto di ipoteca da parte di Equitalia Sud Spa in data 13.03.2016 per un capitale di € 36.329,67**.

5. Esiti delle liquidazioni già compiute

Non sono stati compiuti atti di liquidazione.

6. Derelictio

Con riguardo ai beni mobili il curatore intende, ad avvenuta approvazione del programma di liquidazione e qualora non si riesca a venderli come innanzi indicato, sollecitare a mezzo corrispondenza ed e-mail inviate a ditte usualmente segnalatesi per acquisti fallimentari, eventuali offerte di acquisto di tali beni, procedendo alla vendita al miglior offerente;

7. Termine di inizio e di presumibile completamento dell'attività di liquidazione

Il curatore stima che le attività di liquidazione dei beni mobili indicate saranno presumibilmente completate entro 3 mesi.

8. Segretezza

Considerato che le seguenti azioni fra quelle indicate rappresentano immaginabili profili di riservatezza - potendo i soggetti passibili di tali azioni porre in essere condotte preventive finalizzate a neutralizzarne gli effetti, per esempio, mediante atti di dispersione del patrimonio o dei documenti probatori - si richiede di disporre la segretezza o, quantomeno, il divieto di divulgazione della relativa parte del programma.

Allega:

Parere azioni ex art. 255 e 256 CCII Avv.to Augusto IMONDI;

Ispezione ipotecaria [REDACTED]

Caserta, 15.03.2025

Con osservanza

Il Curatore

Dott. Mario Pavone